



Ordinanza municipale concernente le tasse delle canalizzazioni Anno 2023

Il Municipio di Savosa, richiamati, l'art. 192 della Legge organica comunale e il Regolamento delle canalizzazioni del 29 marzo 2021,

decide:

Art. 1 Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica del fabbricato, manufatto o fondo aperto, è esigibile una tassa pari al 2‰ del valore di stima, ritenuto un minimo di CHF 500.- e un massimo di CHF 1'500. -. In assenza del valore di stima, a titolo di acconto, è prelevata una tassa di CHF 500.-.

Art. 2 Tassa d'uso

La tassa d'uso è fissata in CHF 1.00/mc (IVA esclusa) di acqua erogata, ritenuto un minimo di CHF 120.00.

Art. 3 Catasto degli impianti

Viene prelevato un contributo unico di CHF 200.00 per l'allestimento del catasto degli impianti privati su ogni fondo edificato.

Per i proprietari di proprietà per piani PPP viene applicata una tassa di CHF 30.00 per PPP, ritenuto un minimo di CHF 200.00 per fondo base.

Art. 4 Incasso

¹ La tassa è a carico del proprietario dell'elemento allacciato. In ogni caso il proprietario è responsabile del pagamento.

² Gli importi sono dovuti in una sola rata per l'intero anno, con scadenza entro 30 giorni dall'emissione.

³ Eventuali reclami non sospendono l'obbligo di pagamento e sono da presentare in forma scritta al Municipio entro 15 giorni dalla data d'emissione.

⁴ Se le tasse non sono pagate entro il termine fissato è riscosso un interesse di mora annuo del 2.5% ed eventuali spese di esecuzione sono posti a carico del debitore.

Art. 5 Pubblicazione ed entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC per un periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

² Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore retroattivamente il 1. gennaio 2023 e sostituiscono quelle precedenti.

II MUNICIPIO

Savosa, 18 luglio 2023